



REGIONI AUTONOMIE LOCALI  
DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE  
COORDINAMENTO NAZIONALE  
Via Prospero Alpino, 69 – 00154 Roma  
Tel. 06 58.18.638 - Fax 06 58.94.847 - info@ospol.it

Roma, 3 luglio 2019  
prot. n. 82/SN/OS

Al Sottosegretario di Stato  
On. Nicola Molteni  
Ministero dell'Interno

*Oggetto: documento scaturito dallo Sciopero Nazionale Polizia Locale  
21 giugno 2019*

Illustre Sottosegretario,

le organizzazioni sindacali di Categoria e le associazioni aderenti allo Sciopero Nazionale del 21 giugno u.s. con manifestazione a Roma – Piazza SS Apostoli, pongono alla Sua autorevole attenzione il documento inerente alle endemiche problematiche della Polizia Locale d'Italia ampiamente dibattute e condivise dalle delegazioni provenienti da tutte le Regioni.

La Polizia Locale d'Italia, nella globalità dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Polizie Locali Provinciali e di Area Metropolitana, è presente in tutti gli 8.000 comuni e province con 60.000 donne e uomini che quotidianamente si adoperano per il mantenimento della sicurezza dei cittadini in collaborazione con le altre Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile dando un importante contributo, se non determinante, nel controllo del decoro urbano, delle occupazioni di immobili, dei pubblici esercizi, dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle Scuole (scuole sicure , Direttiva Ministro dell'Interno Mi-123-U-sc-2018-73) e non solo, nel controllo dei locali pubblici, nel contrasto al commercio ambulante illegale, alla prostituzione (si ricorda la brillante operazione condotta dalla Polizia Locale di Piacenza che, dopo mesi di indagini, è riuscita a sgominare una banda che sfruttava la prostituzione e la tratta di minori), le attività di polizia giudiziaria delegate dalla magistratura e di iniziativa, il TSO e ASO (Circolare Ministero dell'Interno n. 3 del 2001). Inoltre si occupa anche di immigrazione, permessi di soggiorno, campi nomadi, polizia stradale e

infortunistica stradale con competenza esclusiva in ambito urbano (Decreto del Ministro dell'Interno del 15.08.2017).

Ebbene nonostante la Polizia locale si occupi di tutte queste attività essa si trova ad operare priva di importanti strumenti che potrebbero aumentare l'efficienza e l'efficacia dei loro interventi.

Parliamo ad esempio del limitato accesso al Sistema di indagine - SDI – circa i precedenti penali e/o di polizia delle persone fisiche di libero accesso a tutte le Forze di polizia di cui alla legge 1° aprile 1981 n. 181, e, appunto, limitato alla polizia locale.

È cosa risaputa che tutti i delinquenti circolano sulle strade ed a fronte di un controllo di un veicolo effettuato dalla Polizia di Stato emergerebbe subito se le persone controllate siano o meno persone ricercate mentre dallo stesso controllo effettuato dalla Polizia Locale nulla potrebbe emergere ed il presunto ricercato continuerebbe indisturbato i suoi spostamenti, con tutti i connessi rischi e pericoli degli agenti operanti.

Illogiche poi sono le attuali procedure di verifica e accertamento sulla proprietà di un qualsiasi veicolo, dove gli agenti locali di polizia stradale operanti e le centrali operative sono sottomessi alla mercé dell'ACI che per tale servizio richiede il pagamento all'Ente, altrimenti non permette l'accesso, non permette il controllo di polizia!

Ma la cosa che più fa emergere le criticità che stiamo vivendo è quella che tutti gli operatori di Polizia Locale sono inquadrati contrattualmente nel comparto degli Enti Locali (Funzioni Locali), contratto privatistico, ovvero considerati come impiegati comunali in divisa, un calderone di c.ca 450 mila dipendenti dei più variegati profili professionali.

Dopo la privatizzazione del pubblico impiego avvenuta con il D. Lgs. 29/1993 stiamo continuando a vivere questa situazione: La Polizia Municipale (Locale) benché sia regolata da una legge dello Stato (Legge 7/3/1986 n.65), dal Codice di procedura penale oltre che dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza, che affidano ad essa funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, oltre che da Decreti e Circolari del Ministero dell'Interno, è rimasta soggetta ad un contratto in regime di diritto privato con regole che sono identiche per gli impiegati comunali; creando così una situazione paradossale che ha comportato in questi anni conseguenze ancor più kafkiane; pensiamo al trattamento economico che può essere differente tra un comune ed un altro, la dotazione di mezzi di diverso tipo, la mancanza di adeguati strumenti di autotutela (portando anche alla condanna di alcuni Sindaci per mancata osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro), la dotazione sull'armamento che benché regolamentata da un Decreto dello

Stato (v. D.M.4/3/1987 n.145) lascia ancora la facoltà ai consigli comunali di decidere in merito, cioè se armare o meno la polizia locale.

Si pensi che ancora oggi alcune città capoluogo di provincia non hanno armato la polizia locale a causa dei convincimenti politici/morali degli amministratori locali, così come ultimamente è stato per la pistola “taser”.

Vogliamo ricordare che l’arma viene data in dotazione per l’uso di difesa personale e difesa eventuale dei cittadini da azioni della microcriminalità e criminalità, non certo per andare all’assalto in operazioni di guerriglia!!

E poi, le funzioni di polizia locale e quindi i rischi connessi non cambiano certo da un comune all’altro. Aggiungiamo anche che il personale appartenente alla polizia locale non ha le stesse tutele che hanno gli altri operatori delle Forze di polizia dello Stato; con ciò intendiamo tutele assicurative, assistenziali, previdenziali, mezzi in dotazione, strumenti di sicurezza sul lavoro; peraltro, su questo aspetto si è già espressa l’Unione Europea con molteplici risoluzioni che indicavano tale adeguamento quale dovere di ogni Governo Comunitario. Su questa materia si è pronunciata la Commissione Europea che in data 1/2/2018 tramite il Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Unione Europea (Bruxelles) ha inoltrato al Governo Italiano e al Ministero dell’Interno una raccomandazione inerente l’equiparazione della Polizia locale d’Italia alle Polizie dello Stato ad ordinamento civile; recentemente gennaio 2019, seguito audizione di questa O.S. nella stessa Commissione, ha ribadito la grave discriminazione inviando una nuova raccomandazione alle Istituzioni del nostro paese.

Purtroppo centinaia di agenti locali, privi delle dovute tutele, sono stati e sono oggetto di continue aggressioni o incidenti durante il servizio in molte zone del Paese, riportando danni fisici anche permanente ed invalidanti e, purtroppo, mortali. A ciò, si sommano le malattie contratte in servizio a causa della diuturna esposizione agli agenti atmosferici e fonti di inquinamento, che hanno posto in stato di allarme le Autorità sanitarie Locali e Nazionali. Non da ultimo, emergono con tutto il loro dramma, le storie di tantissimi Poliziotti Locali (donne e uomini) colpiti (in alcuni casi anche assassinati) dalla criminalità o investiti sulle strade, con esiti anche mortali, durante i servizi di soccorso pubblico per incidenti o calamità naturali. La nostra categoria ha chiesto ai governi che si sono succeduti negli ultimi decenni, una riforma totale della polizia locale, purtroppo ottenendo solo promesse mai mantenute.

In questo momento storico per il nostro Paese, alle prese con l’emergenza immigrazione e sotto la non trascurabile minaccia del terrorismo


internazionale, che vede impegnato fortemente il Governo ed in primis il Ministro dell'Interno, è necessaria la mobilitazione di tutte le forze di polizia e quindi, i 60000 uomini e donne in Divisa della Polizia Locale d'Italia dislocati su tutto il territorio nazionale, potrebbero risultare una forza veramente straordinaria che nell'ambito delle sue prerogative, specificità e funzioni andrebbe ad integrare l'azione delle Forze di polizia dello Stato nella sicurezza delle città. Compiti che di fatto già svolgono i poliziotti locali (Decreto Sicurezza Minniti e Decreti Sicurezza Salvini) unitamente alle Forze di polizia dello stato ad ordinamento civile.

È improcrastinabile quindi una modifica radicale della legge attuale n. 65/1986 "vecchia" di 30 anni e l'approvazione di una nuova legge della Polizia Locale, con contratto di polizia nel comparto di diritto pubblico, art. 3 D.Lgs. 165/2001. Contratto che definisca l'ordinamento, gli strumenti di tutela, che stabilisca una uniforme unica su tutto il territorio nazionale, l'accesso e il ruolo dei Comandanti, stabilendo inequivocabilmente che i lavoratori che hanno funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza non sono degli impiegati comunali in uniforme ma poliziotti, con la medesima dignità, tutele e diritti che hanno tutte le altre Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile.

Con osservanza.

Il Responsabile Nazionale  
Dipartimento Polizia Locale CSA

Luigi Marucci



Il Segretario Generale

Francesca Garofalo

CSA  
REGIONI  
AUTONOMIE  
LOCALI



Sindacati e Associazioni di categoria aderenti  
Sciopero Nazionale 21 giugno 2019:

- O.S.Po.L. – FILPM – SIAPOL –
- ANPOL – ANCUPM – ARVU – Ass.PL –

Confederazione: **CISAL**

Allegato:

Documento consegnato dal Sindaco di Treviso al Ministro dell'Interno inerente la riforma della legge 65/1986 pervenuta dalla base.

# Proposta di riforma della legge 65/1986 presentata dal Sindaco di Treviso al Ministro dell'Interno

## LIMITI DELL'ATTUALE ASSETTO NORMATIVO DELLA POLIZIA LOCALE

*Premesso che in Italia, la Polizia Locale, così come indicato anche dal Parlamento Europeo, subisce disparità di trattamento rispetto alle Polizie dello Stato ad ordinamento civile, l'attuale impianto normativo che ne determina le funzioni, necessita di una completa e totale revisione, al fine di attribuire e riconoscere l'effettivo ruolo svolto quotidianamente da circa 60.000 operatori di Polizia Locale.*

• **LEGGE 7. 3. 1986, Nr. 65**  
**Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale**

**Art. 5**

**Il personale della Polizia Locale riveste qualifica di Agente/Ufficiale di polizia giudiziaria (Art. 57 C.p.p.) solo nell'ambito del territorio di competenza e nell'orario di servizio.**

*Accade quindi, che detto personale, nel corso di attività di indagini di P.G. perde detta qualifica, ogniqualvolta esce dal territorio di appartenenza, limitandone dunque l'operato, volto al prosieguo dell'attività (servizi di osservazione pedinamento e controllo) e/o comunque escludendo la possibilità di procedere in flagranza ad atti tipici di P.G. ( esempio: arresto, sequestro, perquisizioni) nel contempo delegittimando il porto dell'arma di servizio.*

*I limiti spazio/tempo, determinano la perdita della concreta possibilità da parte dello Stato, di una costante presenza su tutto il territorio nazionale di circa 60.000 operatori, che fuori dell'orario di servizio e del territorio di competenza potrebbero intervenire in flagranza di reati di natura violenta, predatoria e terroristica.*

**Art. 5 comma 5°**

**Gli addetti al servizio di polizia municipale, ai quali è conferita la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati.....omissis.....anche fuori dal servizio purché nell'ambito territoriale di competenza.....omissis**

**Art. 7 legislazione regionale in materia di Polizia Municipale**

**comma 2) le regioni provvedono con legge regionale a:.....omissis**

**punto 4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di Polizia Municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.**

## MODIFICHE

• **LEGGE 7. 3. 1986, Nr. 65**  
**Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale**

**Art. 5:**

*Eliminazione del limite spazio temporale, uniformando la qualifica di P.G. al pari delle Forze di Polizia dello Stato.*

**Art. 5 comma 5:**

*Eliminazione dei limiti legati al territorio di competenza con estensione a tutto il territorio nazionale.*

**Art. 7:** *determinazione delle caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e dei distintivi di grado per tutti i corpi di Polizia Locale, indicati dallo Stato ed uguali su tutto il territorio nazionale nonché istituzione dell'ordinamento professionale nazionale.*

All'articolo di cui sopra, lo Stato lascia alle singole regioni la determinazione delle caratteristiche delle uniformi ed i relativi distintivi di grado, cosicché accade, che ogni singola regione stabilisca la propria tipologia di grado determinando allo stato attuale un'inevitabile incompienza della gerarchia tra gli addetti ed i cittadini delle diverse regioni italiane nonché tra gli addetti e gli appartenenti ad altri organi di polizia con i quali quotidianamente interagiscono.

A ciò s'aggiunga, che la diversa livrea dei mezzi in dotazione alle polizie locali delle differenti regioni, non permette anche e soprattutto agli stranieri, di riconoscere nell'immediatezza un organo di polizia dalle medesime funzioni e caratteristiche in tutto il territorio nazionale.

- **D.M. 4.3.1987 N. 145**  
**Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di Agenti di Pubblica sicurezza.**

#### **Art. 4 - Tipo delle armi in dotazione**

Per quanto stabilito dal presente articolo, i corpi di polizia municipale, possono essere dotati delle sole armi corte scelte dal catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed eventualmente di armi lunghe per i soli servizi di polizia venatoria. Ciò detto, viene precluso alla Polizia Locale, la dotazione di armi lunghe da utilizzarsi ad esempio in servizi di prevenzione quali i posti di controllo ancorché in orario notturno, determinando un'inequivocabile disparità difensiva qualora fossero bersaglio della criminalità.

Giova ricordare che ai sensi della normativa vigente gli operatori di polizia locale ( non essendo inquadrati come Forza di Polizia di cui alla legge 121/1981) non possono essere dotati di altri strumenti di difesa quali ad esempio il manganello, lo spray urticante a getto balistico ed il tesar.

#### **Art. 6**

**il regolamento di cui all'art. 2 (regolamenti comunali ) stabilisce in relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale.....omissis.....**

Secondo quanto stabilito dalla normativa di cui sopra ( legge quadro e DM 145) il personale della Polizia Locale puo', e non deve, essere armato. Ciò detto la detenzione dell'arma è vincolata ad una scelta dell'amministrazione di appartenenza dell'operatore, al territorio ove svolge servizio e comunque solo nei termini di difesa personale. Risulta quindi che non tutti gli operatori di Polizia Locale nel territorio nazionale sono armati e a

- **D.M. 4.3.1987 N. 145**  
**Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di Agenti di Pubblica sicurezza.**

**Art. 4 Tipo delle armi in dotazione e art. 6: rientro del personale della Polizia Locale nella Legge 121/1981 con conseguente obbligo dell'armamento di tutti gli operati, senza limiti, anche in relazione alla tipologia delle armi e degli strumenti di difesa, che non debbono più essere assegnati per la mera difesa personale.**

coloro ai quali l'arma è stata assegnata ( in funzione della qualifica di Pubblica sicurezza conferita dal Prefetto) non possono utilizzarla se non per ragioni di difesa personale.

Alla luce pertanto della normativa vigente, nel momento in cui un'Agente di Polizia Locale in servizio o meno e nel territorio di competenza, assiste ad un evento criminoso a mano armata, sino a quando la minaccia non viene direttamente rivolta all'Agente stesso, questi, non può utilizzare l'arma di servizio legittimamente assegnatagli (es. atti di natura terroristica rapine a mano armata etc. ).

#### **Art. 7 funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.**

Gli operatori di Polizia Locale, assumono la qualifica di P.S. su richiesta del Sindaco avanzata al Prefetto che ne conferisce la nomina. Risulta quindi mera facoltà del Sindaco richiedere che il personale di P.L. assuma qualifiche di pubblica sicurezza che nella fattispecie risultano essere ausiliarie (termine quest'ultimo del quale non vi è univoca interpretazione). L'assegnazione dell'arma è altresì vincolata a detta nomina.

- **Legge 1 Aprile 1981, n. 121**

**Nuovo ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza.**

#### **Articolo 9. Accesso ai dati ed informazioni e loro uso**

1. L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11. 2. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. 3. È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo. 4. [Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato].

**Articolo 16. Forze di polizia**

#### **Art. 7 funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.**

Obbligo per tutti gli operatori di Polizia Locale della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza per gli addetti e di Ufficiale di Pubblica Sicurezza per il Comandante.

- **Legge 1 Aprile 1981, n. 121**

**Nuovo ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza.**

#### **Articolo 9. Accesso ai dati ed informazioni e loro uso**

Rientro del personale della Polizia Locale nella Legge 121/1981 con accesso ed alimentazione dei dati e delle informazioni degli archivi informatizzati del centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno.

## Art. 16. Forze di Polizia

1. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

- a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

3. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

*Per quanto sopra stabilito, risulta quindi evidente, che il personale della Polizia Locale italiana **NON È FORZA DI POLIZIA** con tutti i limiti operativi che ne derivano.*

*In ragione di ciò, detto personale, non ha accesso alle banche dati (S.D.I.) e pertanto non le alimenta. Accade quindi, che negli innumerevoli controlli che il personale della Polizia Locale italiana esegue nel territorio nazionale, non avendo la propria materiale possibilità di accedere alle suddette banche dati del Ministero dell'Interno, si preclude alla Polizia Locale, la possibilità di una massiva alimentazione della banca dati stessa, nonché un più capillare ed efficace controllo della circolazione delle persone e delle cose nel territorio nazionale, conseguentemente aumentando la possibilità di monitorare soggetti con propensione a delinquere e/o individui destinatari di ordini di cattura ed altri provvedimenti dell'Autorità. Risulta inoltre evidente, che l'accesso alle prefate banche dati, diviene altresì strumento di sicurezza per l'operatore stesso il quale nel corso dei controlli può meglio comprendere l'eventuale inclinazione a delinquere del soggetto destinatario del controllo e volgere quindi il controllo nella giusta direzione (soggetti dediti allo spaccio piuttosto che alla detenzione di armi o falsificazione di documenti, truffe ed altro).*

- CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO

D.L. 29/93 (privatizzazione del rapporto di lavoro ad esclusione di Magistratura, FF.AA. e Forze di Polizia)

## Art. 16. Forze di Polizia

*Rientro del personale della Polizia Locale nella Legge 121/1981 al fine della pari identificazione come Forza di Polizia a livello locale.*

- CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO

Legge 1 Aprile 1981, n. 121

La privatizzazione del rapporto di lavoro della Polizia Locale ha investito il personale nonostante lo stesso svolgesse e svolge compiti di Polizia al pari delle forze di Polizia dello Stato che in nessun modo possono correlarsi al concetto di Privato. Sotto l'aspetto contrattualistico ha condannato la Polizia Locale alla giacenza nel contratto degli Enti Locali in quanto non essendo rientrata tra le Forze di Polizia non è stato possibile accedere al comparto sicurezza dal quale deriverebbe un contratto separato. Sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale ciò impedisce, differentemente agli operatori delle Forze di Polizia ad ordinamento statale, l'accesso tra le categorie usuranti. Quest'ultimo ha negato la possibilità del prepensionamento per gli operatori di P.L. comportando nei fatti la presenza su strada di sempre più personale, che causa elevata anzianità e conseguente senescenza, non è più in grado fisicamente e fisiologicamente di essere operativo e di avere la necessaria prontezza di riflessi per il lavoro specifico di polizia da svolgere. Gli operatori della polizia locale vengono altresì esclusi dal pieno godimento della medicina preventiva e di recupero, nonostante l'alto tasso di mortalità che la categoria annovera non solo per i rischi di natura ambientale ma anche di natura professionale.

Rientro della Polizia Locale nel contratto di diritto Pubblico, equiparato al contratto della Polizia di Stato e tutte le altre Polizie d'Europa. Rientro della Polizia Locale nel comparto sicurezza. Equiparazione della P.L. alla Polizia di Stato anche sotto il profilo assistenziale/previdenziale/pensionistico e di tutele. Carriera basata oltre che sul merito anche sull'anzianità di servizio, quest'ultima in sostituzione eventuale di titoli di studio ora propedeutici per la progressione di grado/carriera. Retribuzione legata al grado, facendo in modo che quest'ultimo rappresenti l'anzianità e responsabilità lavorativa dell'operatore di P.L. Reintroduzione di concorsi interni per la progressione di carriera anche per la P.L. Equiparazione economica tra gli operatori di P.L. e di quelli della Polizia di Stato con piena corresponsione (e non solo in parte) dell'indennità di P.S.